FRIULI VENEZIA GIULIA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Grande 11/A ingresso via Scamozzi 5/B
33057 Palmanova (UD)
Tel. 0432 / 932592
E-mail: segreteria.fvg@lnd.it
PEC: segreteria.lndfvg@pec.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 11/11/2026

Sommario

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. **2**
COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA DELLA F.I.G.C. 2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. **3**
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE **3**
SEGRETERIA **3**
"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO" *3*
COPPA ITALIA – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 4
SVINCOLI ART. 109 4
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE 4
PROGETTO FUTS ALL – CALCIO A 5 INCLUSIVO 2026/2027 - 2° TORNEO SPERIMENTALE FRIULI VENEZIA GIULIA 5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA **5**
SEGRETERIA 5
CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE 5
SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 1°, 2°, 3° E 4° LIVELLO S.S. 2026/2027 E CONSEGNA MODULO DI PRESENTAZIONE 7
CORSI GRASSROOTS LEVEL E ("ENTRY LEVEL") PER DIRIGENTI 11
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE **11**
SEGRETERIA 11
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI 11
TORNEI AUTORIZZATI 12
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE **12**
RISULTATI GARE **13**
GIUSTIZIA SPORTIVA **15**
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO **15**
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **24**
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE **30**
ERRATA CORRIGE **30**

BCC CREDIFRIULI
GRUPPO BCC ICCREA

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA DELLA F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 242/AA della F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 144 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Mattia ZANINI, e della società ASD ARIS SAN POLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mattia ZANINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aris San Polo Calcio, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 100, comma 8, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Laurino Roberto, in data 16.6.2026 ed in data 27.6.2026, inviasse due messaggi al calciatore sig. S.M., all'epoca dei fatti tesserato per la Atlas Football Accademy Sagrado A.S.D., al fine di convincerlo a tesserarsi nella stagione sportiva 2026 – 2027 per la A.S.D. Aris San Paolo Calcio invitando lo stesso ad un incontro fissato per il giorno 29.6.2026 e prospettandogli un miglioramento della situazione tecnica personale consistente nell'opportunità di essere impiegato continuativamente nell'ambito della squadra militante nel campionato Under 17;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025-2026, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che nel corso delle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026 il sig. Laurini Roberto svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre società dallo stesso rappresentata militanti nel campionato Under 15 e nel campionato Juniores, in assenza dell'abilitazione prevista dall'art. 39 del Settore Tecnico;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025-2026 per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel campionato Under 15 e nel campionato Juniores ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

d) degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10, commi 7 e 8, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso omesso di comunicare alla Commissione per le Politiche di Safeguarding la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società dallo stesso rappresentata, nonché per avere lo stesso omesso di comunicare alla Commissione per le Politiche di Safeguarding l'avvenuta predisposizione e adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione in conformità alle linee guida pubblicate con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31.8.2023;

ASD ARIS SAN POLO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sig.ri Laurini Roberto e Zanini Mattia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Mattia ZANINI,

Società ASD ARIS SAN POLO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mattia Zanini;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mattia ZANINI,

€ 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ARIS SAN POLO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito trascriviamo il programma de "IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO":

11 GIORNATA ANDATA SABATO 14.11.2026

ECC	KRAS REPEN – MUGGIA 1967	14:30	
	POL. CODROIPO – NUOVO PORDENONE 24	**15:30**	(in accordo tra le soc.)
PR	ANCONA LUMIGNACCO – CENTRO SEDIA NATISONE	14:30	
1C B	GEMONESE – TARCENTINA	**15:30**	(in accordo tra le soc.)

12 GIORNATA ANDATA SABATO 21.11.2026

ECC	PRO FAGAGNA – FORUM JULII	14:30	
	MUGGIA 1967 – U.FINCANTIERI MONFALCONE	14:30	(in accordo tra le soc.)
	POL. TAMAI – NK KRAS REPEN	**15:00**	(in accordo tra le soc.)
	SANVITESE – POL. CODROIPO	**15:30**	(in accordo tra le soc.)
PR	MARANESE – BUJESE CALCIO	14:30	
	CUSSIGNACCO CALCIO – PRO CERVIGNANO RUDA	14:30	(in accordo tra le soc.)
1C A	CALCIO AVIANO – CALCIO MANIAGO VAJONT	**15:00**	(in accordo tra le soc.)

COPPA ITALIA – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Di seguito ricordiamo il programma delle gare di ritorno delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto:

SEMIFINALE R: 25/11/26 ORE 20:00		FINALE 06/01/2027 ORE 15:00 CAMPO FAGAGNA
Gara 09		
U.FINCANTIERI MONFALCONE CALCIO TEOR		**Gara 11** Vincente gara 09 Vincente gara 10
Gara 10		
MUGGIA 1967 NK KRAS REPEN		

SEMIFINALI

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno, **precisando che le società seconde nominate giocheranno la gara di ritorno in casa.**

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno; se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3.008.665	RUZZA Davide	05.01.2010	SAN LUIGI CALCIO

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE

Su indicazione della Selezionatrice Regionale, Sig.ra Annalia PLET in preparazione al TDR le sottoindicate calciatrici sono convocate per il giorno **GIOVEDI' 12 NOVEMBRE 2026 entro le ore 14.45 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (*Terreno erba artificiale*) per una seduta di allenamento

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI I CALCIATORI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA

- **Copia Certificato Medico di idoneità agonistica**
- Copia del Documento d'Identità personale
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni
- Modulo "Dati giocatori"
 scaricabili in "Servizi" sito C.R al seguente link
 https://friuliveneziagiulia.lnd.it/modulistica/

Le stesse dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R.** munite di ***Parastinchi obbligatori* e del materiale sportivo** - *Il C. R. fornirà solamente le pettorine.*

ALTO LIVENZA ACADEMY	Fava Nicole, Papagna Giulia
F.V.G. WOMEN UDINE	Boccalon Sara, Cafarelli Sara, Liut Caterina, Lorenzini Gaia, Narduzzi Maria Grazia, Potocco Elena, Vettoretti Gaia, Zangirolami Lucrezia
I.S.M. GRADISCA	Filipig Arianna, Larenza Alice, Loschi Matilda, Mitropoulos Niky, Pozzetto Alessia, Spadini Tea
SACILESE	Zago Emma
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Bancovich Veronica, Bubbini Anna, Castelli Marta, Cofolli Noemi, Mitropoulos Elettra, Piciullo Giada, Ruberti Rossella
UPC TAVAGNACCO	Biancuzzi Alice, Desiati Elisabetta, Di Gregorio Chiara

In caso di indisponibilità e/o infortunio delle calciatrici convocate, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 16.00 DI LUNEDI'9 NOVEMBRE 2026**, inviando una e-mail all'indirizzo **rappresentative.fvg@lnd.it** o telefonicamente al numero **3338711607** motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

PROGETTO FUTS ALL – CALCIO A 5 INCLUSIVO 2026/2027 - 2° TORNEO SPERIMENTALE FRIULI VENEZIA GIULIA

RISULTATI SECONDA GIORNATA – 09.11.2026 (POSTICIPO)

DYNAMIC FORTEZZA – VARMESE 23 – 4

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE

PROSSIMO TURNO

Ricordiamo, di seguito, il programma delle gare del prossimo turno:

3^ giornata – Domenica 15.11.26 – Pol. "D.Bruseschi", P.le Genova Cavalleria – Palmanova (UD)

ORE 09.00 DYNAMIC STELLATA – BAZINGA TRIESTE
ORE 10.30 DYNAMIC FORTEZZA – PRO CERVIGNANO RUDA
ORE 12.00 VARMESE – ISONTINO CALCIO

RIP: ZIO PINO ZEBRETTE

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

La presente convocazione riguarda la selezione territoriale U15 femminile denominata **"TERRE DI NORDEST"**, gestita dal Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo le province di **Gorizia, Udine, Trieste, Pordenone e Treviso**.

Al fine di poter osservare e selezionare le ragazze della categoria Under 15 del territorio di competenza, sia tesserate con società femminili sia tesserate con società maschili, il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia, prof. Giovanni Messina, con riferimento al programma di Sviluppo dell'Attività Under 15 Femminile, comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **GIOVEDI' 19 NOVEMBRE 2026** presso il **Campo sportivo di SACILE (PN), via Martiri Sfriso (campo sintetico) ,** per Test Match contro Gli esordienti secondo anno dell'ASD CALCIO SACILE 2026.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di gioco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni, scarpe da calcio e parastinchi).

Obbligatorio presentare al raduno il **certificato medico** in corso di validità e **la liberatoria allegata al presente CU compilata e firmata** (per chi non avesse già consegnato nei precedenti raduni).

Per qualsiasi comunicazione contattare la Team Manager della Selezione:

BARBARA LESA
-cell. 347 5217980
-e-mail: fem.friulivgsgs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione tramite e-mail, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Selezionatore Under 15 Femminile: Massimiliano Petrella
Team Manager: Barbara Lesa
Allenatore dei portieri: Gianmarco Cortiula
Preparatore Atletico: Matteo Tonini
Psicologa: Giada Franco
Medico: Dott. Giovanni Piccolo

Si ringrazia la società ASD CALCIO SACILE 2026 per la collaborazione e disponibilità offerta.

ORARIO RITROVO: ORE 14.45 – ALLENAMENTO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.30

	COGNOME	NOME	CLUB
1	DE LAZZARI	RACHELE	SSD ARL TREVISO WOMEN
2	DE PIERI	AGNESE	SSD ARL TREVISO WOMEN
3	LAURICELLA	ANNA SHARY	SSD ARL TREVISO WOMEN
4	CASARIN	PENELOPE	FALMEC VITTORIO VENETO
5	BORGHESE	CHIARA	ASD FVG WOMEN UDINE ACADEMY
6	CESCO	CLARA	ASD FVG WOMEN UDINE ACADEMY
7	PASCUT	SERENA	ASD FVG WOMEN UDINE ACADEMY
8	PETRUCCIOLI	CASSANDRA	ASD FVG WOMEN UDINE ACADEMY
9	CESTER	ANGELICA	ASD ISM GRADISCA
10	MANI	AISHA	ASD ISM GRADISCA
11	MOTISI	GIULIA	ASD ISM GRADISCA
12	PUGLISI	MARIA GIOIA	ASD ISM GRADISCA
13	EL MSATFI	WYDAD	ASD TARCENTINA
14	PAFUNDI	MIA	ASD CLUB ALTURA
15	GHIANI	AURORA	NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
16	MUCIGNAT	SERENA	NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
17	NAPOL	ANGELICA	NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
18	PESTE	INGRID STEFANIA	NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
19	DE AGOSTINI	NOEMI	DE AGOSTINI ACADEMY
20	BRAIDOTTI	MELISSA	ASD UNION MARTIGNACCO

SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 1°, 2°, 3° E 4° LIVELLO S.S. 2026/2027 E CONSEGNA MODULO DI PRESENTAZIONE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Il Manuale di Qualità dei Club Giovanili è stato pubblicato con CU SGS n.18 del 11/8/2026 ed è scaricabile **QUI**

Il CU SGS n.28 (scaricabile **QUI**) chiarisce alcuni aspetti relativi al Manuale di Qualità dei Club Giovanili

Il CU SGS n.35 (scaricabile **QUI**) specifica come creare e caricare il Modulo di Presentazione e altri documenti.

I Club di 1 Livello che ancora non avessero inviato la Dichiarazione di Impegno, sono invitati a farlo.

I Fac Simili di *Dichiarazione di Impegno* da utilizzare per i Club di 1 Livello sono scaricabili dal link sotto.

- scarica **QUI** il file "Allegato 10a" per il Riconoscimento di 1° Livello (anche in allegato al presente CU)

Le *Dichiarazione di Impegno* vanno inviate esclusivamente utilizzando il Form accessibile dal seguente link:

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 1° Livello usa il seguente link:
https://forms.gle/yKBAvFfQWJT2K16d7

Di seguito, ad integrazione della nota pubblicata sul CU FVG n.42 del 30/10/2026, sul CU FVG n.43 del 5/11/2026, sul CU FVG n.44 del 6/11/2026, i club che hanno inviato:

1) la *Dichiarazione di Impegno* a rispettare i requisiti per il livello richiesto e
2) **in grassetto**, i Club che hanno anche inviato il *Modulo di Presentazione* secondo le modalità previste (per i dettagli procedurali vedasi CU FVG n.37 del 22/10/2026 – clicca **QUI**) (elenco aggiornato alle ore 15.00 del 10/11/2026):

CLUB DI 1° LIVELLO

DELEGAZIONE DI GORIZIA

US AZZURRA
ASD AUDAX SANROCCHESE
ASD BISIACA ROMANA
ASD CALCIO PIERIS 1925
ACD CORMONESE
ASD FALCON GIRLS ACADEMY
ASD GRADESE CALCIO
ASD ISONTINO CALCIO
ASD JUVENTINA
ASD MOSSA
ASD PRO GORIZIA
ASD PRO ROMANS 1921
ASD RONCHI CALCIO
ASD SOVODNJE
ASD TERZO
ASD TORRE T.C.
ASD TURRIACO 1922

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD ARZINO
ASD BORGOMEDUNA CALCIO
ASD CALCIO BANNIA
ASD CALCIO ZOPPOLA
APC CHIONS
AC CORDENONESE 3S ASD

GSD FIDES
ASD GS CONDOR
ASD MANIAGO
ASD POLCENIGO-BUDOIA
ASD PORDENONE CALCIO A 5
ASD PRATA CALCIO
ASD PRAVIS 1971
GSD PRODOLONESE
ASD PRO FAGNIGOLA
ASD REAL CASTELLANA
ASD SACILESE
ASD SANVITESE
ASD SAS CASARSA
ASD S. FRANCESCO
GSD SAVORGNANESE
ASD SESTO BAGNAROLA
ASD TORRE (da caricare la Dichiarazione di Impegno)
ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
ASD VIVARINA

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD ALTO PIAVE
ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD OVARESE
ASD VELOX PAULARO
ASD VILLA

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD BREG ASD
ASD CENTRO GIOVANILE STUDENTI
ASD CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
ASD DOMIO
GSD FANI OLIMPIA
ASD MONTEBELLO DON BOSCO
ASD MUGGIA 1967
ASD NUOVO SONCIN CALCIO
ASD ROIANESE
ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
ASD SANT'ANDREA SAN VITO
ASD AŠD SISTIANA SESLJAN
US TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L.
ASD ZARJA

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD ACADEMY ANCONA
ASD AMICI DELLO SPORT
ASD ANCONA LUMIGNACCO
ASD ARTENIESE
ASD AURORA BUONACQUISTO
ASD AZZURRA PREMARIACCO
ACD BAIANO
ASD BRIAN LIGNANO
ASD CALCIO TEOR
GS CHIAVRIS
ASD COMETAZZURRA
ASD CORNO CALCIO 1929
ASD CUSSIGNACCO CALCIO
DE AGOSTINI ACADEMY ASD

ASD DEPORTIVO JUNIOR
ASD FORUM JULII CALCIO
ASD FULGOR
ASD F.V.G. WOMEN UDINE
ASD MAGNANO IN RIVIERA
ASD MAJANESE
ASD MOIMACCO
ASD MORUZZO
ASD NUOVA PASIANESE ACADEMY
US PALAZZOLO
ASD PALMARKET PAGNACCO
POLISPORTIVA CODROIPO ASD
ASD PORPETTO
ASD RANGERS
ASD UP REANESE
ASD RIVIGNANO
ASD RIVOLTO
ASD SAN DANIELE CALCIO
ASD SAN GOTTARDO
ASD SAVORGNANESE – FAEDIS
ASD SEDEGLIANO
ASD SERENISSIMA
ASD SEVEGLIANO FAUGLIS
ASD TARCENTINA
ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD TORREANESE
ASD UC 3 STELLE
ASD TRICESIMO
ASD UNION'91
ASD UNIONE BASSO FRIULI
ASD VALNATISONE CALCIO

CLUB DI 2° LIVELLO

DELEGAZIONE DI GORIZIA

ASD FIUMICELLO 2004
ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE
ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD CALCIO AVIANO
ASD CALCIO MANIAGO VAJONT
ASD CALCIO SACILE 2026
ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD RORAI PORCIA
ASD SPAL CORDOVADO
ASD AC VIRTUS ROVEREDO

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD CAVAZZO

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD CLUB ALTURA
ASD POLISPORTIVA OPICINA
SANT'IGNAZIO SSD ARL
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
ASD VESNA

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD BUTTRIO
ASD POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA
US PRO FAGAGNA
ASD SANTAMARIA
ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD A RL

CLUB DI 3° LIVELLO

CLUB	PROGETTO QUALIFICANTE
DELEGAZIONE DI PORDENONE	
NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club
ASD CONUNALE FONTANAFREDDA	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club
POLISPORTIVA TAMAI ASD	Sviluppo Progetto Area Psicologica
DELEGAZIONE DI TRIESTE	
ASD SAN LUIGI CALCIO	Accordo con Istituto Scolastico
DELEGAZIONE DI UDINE	
CJARLINS MUZANE SSD A RL	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club
DONATELLO CALCIO ASD	Sviluppo Progetto Area Psicologica
SS SANGIORGINA	Accordo con Istituto Scolastico
ASD UNION MARTIGNACCO	Sviluppo Programma Evolution Programme all'interno del Club

CLUB DI 4° LIVELLO

UDINESE CALCIO spa

NB: in grassetto, negli elenchi sopra, si certifica la regolare ricezione del *Modulo di Presentazione,* non la correttezza dei contenuti (che rimane una responsabilità del Club).

Tutti i club sono tenuti a rispettare le obbligatorietà dei tecnici.

Per le obbligatorietà dei tecnici, previste dal Regolamento del Settore Tecnico, si rimanda al CU Settore Tecnico n. 7 del 22/7/2026 riportato anche nel CU FVG n.6 del 4/8/2026
In estrema sintesi, non esaustiva, come requisito minimo: è obbligatorio un tecnico abilitato per ogni squadra dell'attività agonistica (giovanissimi e allievi) ed un tecnico abilitato per ogni categoria di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti).
Si ricorda che uno stesso allenatore abilitato non può occupare più ruoli in cui sia prevista l'obbligatorietà.

I Club giovanili che non rispetteranno i requisiti e i criteri minimi previsti dalle Obbligatorietà riferite ad allenatori e allenatrici con relative qualifiche saranno identificati come Club "Non Classificati".

Saranno inoltre identificati come Club "Non Classificati" i Club che non presenteranno il "Modulo di Presentazione del Club". (CU SGS n.18, pag.5 – clicca **QUI**)

PER I CLUB DI TUTTI I LIVELLI

L'inosservanza del termine del 15/11/2026 (termine perentorio) nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare ai Club inadempienti. (CU SGS n. 18 del 11/8/2026, Manuale del Sistema di Qualità del Club Giovanile, pag. 10)

CORSI GRASSROOTS LEVEL E ("ENTRY LEVEL") PER DIRIGENTI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Come già ricordato nel CU FVG n. 43 del 5/11/2026, il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che operano nell'attività di base e giovanile in ambito delle Società affiliate alla FIGC.

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n° 18 ore.

Il Corso si svolgerà con MODALITA' MISTA (ovvero sia con lezioni on line sia con lezioni in presenza) e avrà a **SAN PIER D'ISONZO (GO) in Via Roma, 39** come da calendario alla fine dell'allegato bando.

Il Corso avrà inizio il giorno lunedì 30 novembre 2026 alle ore 18.00.

Il termine del corso è previsto il giorno giovedì 8 gennaio 2027.

Come dal CU SGS n.18 "Manuale del Sistema di Qualità dei Club Giovanili" (Sistema di qualità dei Club Giovanili, pagg. 33-34):

- ogni club di 1°, 2°, 3° e 4° livello deve avere "un **Segretario del Settore Giovanile** ed un **Referente del Sistema di Qualità** che sia tesserato per la Società stessa, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" ('Livello E') o al successivo Corso per "Dirigenti Scuola Calcio" ("Livello D") organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale",
- Ogni Club di 3° Livello deve avere "un **Segretario dell'Attività di Base**, che sia tesserato per la Società stessa, che si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" ('Livello E') o al successivo Corso per "Dirigenti Scuola Calcio" ("Livello D") organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico a livello territoriale".

La scadenza della pre-iscrizione è il 15 novembre 2026.

Si allega il bando per i relativi dettagli.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

Trascriviamo qui di seguito i nominativi delle calciatrici alle quali è stata concessa la deroga per partecipare ad attività miste (bambini/bambine) con la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'11 Luglio 2025 :

Cognome e Nome	Categoria	Data di nascita	Società
BORGHESE Chiara	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	25.01.2013	F.V.G. Women Udine
CESCO Clara	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	28.09.2012	F.V.G. Women Udine
CONTE Sofia	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	03.02.2012	F.V.G. Women Udine
DE AGOSTINI Noemi	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	28.06.2013	De Agostini Academy
EL MSATFI Widad	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	31.05.2012	Tarcentina
PASCUT Serena	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	15.01.2012	F.V.G. Women Udine
PETRUCCIOLI Cassandra	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	30.09.2012	F.V.G. Women Udine
ZAMPARO Noemi	Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	30.01.2013	F.V.G. Women Udine

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Minifootball 2026	Primi calci	Regionale	29/11/26	//	Sedegliano
Minifootball 2026	Piccoli Amici	Regionale	29/11/26	//	Sedegliano
Torneo di San Nicolò Io gioco FVG	Primi calci	Regionale	05/12/26	//	U.Fincantieri Monfalcone
Torneo di San Nicolò Io gioco FVG	Piccoli Amici	Regionale	05/12/26	//	U.Fincantieri Monfalcone

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Variazioni Gare

CAMPIONATO ECCELLENZA

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	11 A	FORUM JULII CALCIO	POL. TAMAI	15/11/2026	15:30	VIA MEZZANA, GAGLIANO DI CIVIDALE
	11 A	CASARSA	AZZURRA PREMARIACCO	15/11/2026	14:30	TITTI DELLA NEGRA CAMPO B CASARSA DELLA DELIZIA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	11 A	SPILIMBERGO	RIVOLTO	15/11/2026	14:30	STADIO GIACOMELLO CAMPO B SPILIMBERGO

COPPA REGIONE DI 2^/3^ CAT.

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
E	1 A	VARMESE	MORSANO AL TAGL.TO	16/12/2026	20:00	VIA ZUTTIONI 25 - VARMO

UNDER 19 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	12 A	RIVE D'ARCANO FLAIBANO	TOLMEZZO CARNIA	11/11/2026	19:30	VIA CAVOUR, FLAIBANO
A	12 A	SAN LUIGI CALCIO	PRO GORIZIA	11/11/2026	19:30	VIA FELLUGA, TRIESTE
A	12 A	POL. TAMAI	CHIONS	11/11/2026	19:00	VIA DAL MAS, BRUGNERA
A	12 A	FIUME VENETO – BANNIA	SPAL CORDOVADO	11/11/2026	19:00	VIA VERDI – FIUME VENETO CAMPO B
A	12 A	PRO FAGAGNA	CORDENONESE 3S	11/11/2026	19:00	VIA TONUTTI, FAGAGNA CAMPO A

UNDER 18 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	11 A	SANGIORGINA	SANTAMARIA	24/11/2026	19:00	VIA CARNIA, SANGIORGIO DI NOGARO
A	12 A	RIVE D'ARCANO FLAIBANO	SANT'ANDREA SAN VITO	14/11/2026	17:30	UGO GRAFFI, VIA CENTRO STUDI, CISTERNA DI COSEANO

UNDER 17 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	11 A	CUSSIGNACCO CACIO	SPAL CORDOVADO	15/11/2026	10:30	P.LE GENOVA CAVALLERIA, PALMANOVA
A	11 A	MANZANESE CALCIO	ANCONA LUMIGNACCO	15/11/2026	11:30	COMUNALE B VIA OLIVO, MANZANO

UNDER 16 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	11 A	PRO FAGAGNA	SAN LUIGI CALCIO	14/11/2026	18:00	COMUNALE B SINTETICO VIA TONIUTTI, FAGAGNA
A	11 A	FIUMICELLO 2004	UDINE UNITED RIZZI CORMOR	15/11/2026	10:30	ENZO ANDRIAN B VIA VERDI, FIUMICELLO
A	11 A	ISONTINO	SANT'ANDREA SAN VITO	15/11/2026	10:00	MININ, VIA SAN FRANCESCO TURRIACO
A	11 A	COMUNALE FONTANAFREDDA	DONATELLO CALCIO	18/11/2026	19:45	TOGNON 2 VIA DEL PARCO, FONTANAFREDDA

UNDER 15 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	11 A	PRO FAGAGNA	CUSSIGNACCO	14/11/2026	17:30	VIA DIVISIONE JULIA SAN VITO DI FAGAGNA

RISULTATI GARE

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
AZZURRA PREMARIACCO	- CALCIO TEOR	0 - 3	
CHIONS	- SAN LUIGI CALCIO	0 - 1	
MUGGIA 1967	- POLISPORTIVA CODROIPO	2 - 1	
NUOVO PORDENONE 2024 FC	- U.FINCANTIERI MONFALCONE	1 - 0	
POLISPORTIVA TAMAI ASD	- JUVENTINA S.ANDREA	2 - 2	
PRO FAGAGNA	- CASARSA	1 - 0	
PRO GORIZIA	- FORUM JULII CALCIO	0 - 1	
SANVITESE	- COMUNALE FONTANAFREDDA	1 - 2	
TOLMEZZO CARNIA	- N.K. KRAS REPEN	1 - 0	

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
CENTRO SEDIA CALCIO NAT	- BUJESE CALCIO	0 - 1	
CUSSIGNACCO CALCIO	- RIVE D ARCANO FLAIBANO	0 - 3	
FIUME VENETO-BANNIA	- CORNO CALCIO 1929	3 - 1	
FIUMICELLO 2004	- SANT ANDREA SAN VITO	1 - 2	
MARANESE	- CORVA	1 - 1	
SISTIANA SESLJAN	- ANCONA LUMIGNACCO	0 - 1	
TRICESIMO CALCIO	- DEPORTIVO JUNIOR	0 - 2	
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- UNION MARTIGNACCO	0 - 1	
UNION PASIANO	- PRO CERVIGNANO RUDA	2 - 3	

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
A.C. CORDENONESE 3S ASD	- TAGLIAMENTO	1 - 2	
BERTIOLO	- SPILIMBERGO	0 - 3	
CALCIO AVIANO	- S.P.A.L.CORDOVADO	1 - 2	
CALCIO COMUNALE BASILIANO	- VIRTUS ROVEREDO	1 - 0	
RIVOLTO	- TORRE	0 - 4	
RORAI PORCIA	- MANZANESE CALCIO	0 - 1	
SAN DANIELE CALCIO	- AZZANESE 1921	1 - 1	
UNIONE S.M.T. CALCIO	- CALCIO MANIAGO VAJONT	2 - 0	
VIGONOVO	- VALLENONCELLO	2 - 2	

GIRONE B - 10 Giornata - A			
AZZURRA	- SANGIORGINA	2 - 3	
BISIACA ROMANA	- GEMONESE	0 - 0	
DOMIO	- RISANESE	0 - 3	
ISONZO	- ROIANESE	0 - 2	
OPICINA	- SAVORGNANESE - FAEDIS	5 - 0	
POGGIO	- UNIONE FRIULI ISONTINA	0 - 1	
TARCENTINA	- SAN GIOVANNI A.S.D.	3 - 2	
TORREANESE	- RONCHI CALCIO	2 - 4	
UNION 91	- LA FORTEZZA GRADISCA	4 - 2	

COPPA ITALIA CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
PASIANO C5	- NEW TEAM LIGNANO C5	4 - 4	

GIRONE B - 3 Giornata - R			
UNION MARTIGNACCO	- AQUILA PALMANOVA C5	1 - 10	

GIRONE C - 3 Giornata - R			
(1) CALCETTO CLARK UDINE	- PORDENONE	9 - 7	

(1) - disputata il 06/11/2026

UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
FIUME VENETO-BANNIA	- SANGIORGINA	0 - 5	Y

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
ANCONA LUMIGNACCO	- PRO GORIZIA	0 - 1	
CJARLINS MUZANE	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	3 - 1	
(1) COMUNALE FONTANAFREDDA	- CUSSIGNACCO CALCIO	2 - 0	
DONATELLO CALCIO A.S.D.	- NUOVO PORDENONE 2024 FC	1 - 0	
(1) PRO FAGAGNA	- ZARJA A.S.D.	2 - 1	
S.P.A.L.CORDOVADO	- TOLMEZZO CARNIA	1 - 2	
SAN LUIGI CALCIO	- MANZANESE CALCIO	3 - 2	
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- SANVITESE	1 - 1	

(1) - disputata il 07/11/2026

UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
CHIONS	- ISONTINO CALCIO	1 - 1	
DONATELLO CALCIO A.S.D.	- PRO FAGAGNA	1 - 2	
S.P.A.L.CORDOVADO	- FIUMICELLO 2004	0 - 1	
SACILESE	- CJARLINS MUZANE	1 - 4	
SAN LUIGI CALCIO	- MAGNANO IN RIVIERA	7 - 1	
SANT ANDREA SAN VITO	- RORAI PORCIA	6 - 0	
SANVITESE	- OPICINA	6 - 1	
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- REANESE	4 - 0	
UDINE UNITED RIZZI CORMOR	- COMUNALE FONTANAFREDDA	2 - 6	

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
CALCIO MANIAGO VAJONT	- SANVITESE	2 - 2	
CALCIO SACILE 2026	- UDINE UNITED RIZZI CORMOR	0 - 2	
CJARLINS MUZANE	- SAN LUIGI CALCIO	2 - 1	
CUSSIGNACCO CALCIO	- TRIESTINA CALCIO 1918 SRL	2 - 1	
DONATELLO CALCIO A.S.D.	- COMUNALE FONTANAFREDDA	1 - 2	
NUOVO PORDENONE 2024 FC	- ANCONA LUMIGNACCO	1 - 0	
OPICINA	- PRO FAGAGNA	1 - 4	
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- SANT ANDREA SAN VITO	1 - 2	

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi Territoriali, Avv. Elena Biasutti (effettivo), Avv. Nausicaa De Nicolo e Avv. Heidi Biffoni (sostituti) nella seduta del 09-10/11/2026, in base alle risultanze degli atti ufficiali, hanno adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

BRUNO SIMONE	(AZZURRA PREMARIACCO)	PERONI ALESSANDRO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

VERONELLI GABRIELE	(SAN LUIGI CALCIO)	ROSSITTO FABIO	(SANVITESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GASHI VALMIR	(FORUM JULII CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PISCOPO LUCA (PRO GORIZIA)

Perché, a gara terminata, teneva una condotta violenta con un calciatore avversario (su segnalazione dell'AA2).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORGOBELLO OMAR	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	RIZZI MARCO	(POLISPORTIVA CODROIPO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VALDEVIT SIMONE	(CASARSA)	PERISSINOTTO MATTIA	(CHIONS)
BURRAI SALVATORE	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	MARIGO NICOLA	(PRO FAGAGNA)
ESCUDERO SUAREZ MARIANO L	(PRO GORIZIA)		

AMMONIZIONE (III INFR)

CLARINI THOMAS	(CALCIO TEOR)	ALCANTARA LEYBA ALEXANDER	(CHIONS)
BREGANTI THOMAS	(CHIONS)	BOTTANI FRANCESCO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
ZANNIER NICO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	MOLINARO CHRISTOPHER NIC	(FORUM JULII CALCIO)
SELVA LORENZO	(JUVENTINA S.ANDREA)	CONSORTI MATTEO	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)
CELLA LEONARDO	(POLISPORTIVA CODROIPO)	PARPINEL ALBERTO	(POLISPORTIVA TAMAI ASD)
OLIO ANDREA	(SAN LUIGI CALCIO)	CUCCHIARO ANTONIO	(TOLMEZZO CARNIA)
GRION JACOPO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)		

AMMONIZIONE (II INFR)

GRASSI TOMMASO	(AZZURRA PREMARIACCO)	PALMISCIANO ANDREA	(CALCIO TEOR)
STRUKELJ JAN	(FORUM JULII CALCIO)	LOI FEDERICO	(JUVENTINA S.ANDREA)
GUIZZINI NICOLAS	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	SALVADOR NICOLA	(POLISPORTIVA TAMAI ASD)
SINOZIC RAFAEL	(POLISPORTIVA TAMAI ASD)	MONTESTELLA ALEX	(SAN LUIGI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LO CASCIO FRANCESCO	(AZZURRA PREMARIACCO)	BACINELLO SIMONE	(CALCIO TEOR)
CASSIN LUCA	(CALCIO TEOR)	VELNER CHRISTIAN	(MUGGIA 1967)
DELUTTI SIMONE	(N.K. KRAS REPEN)	SARTORE ROBERTO	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)
NIN FILIPPO	(POLISPORTIVA CODROIPO)	GRIZZO MATTEO	(POLISPORTIVA TAMAI ASD)
COFINI DARIO	(SANVITESE)		

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 7/12/2026

PELIZZARI MATTEO (CORNO CALCIO 1929)

Espulso su segnalazione dell' AA1 per essere uscito dalla propria area tecnica per protestare avverso una decisione della terna arbitrale proferendo espressioni blasfeme.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/12/2026

LIBRI ANTONIO (CORNO CALCIO 1929)

Espulso su segnalazione dell'AA1 per aver protestato proferendo espressioni blasfeme.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERLASSO LORENZO	(DEPORTIVO JUNIOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

TRENTIN PAOLO	(CORNO CALCIO 1929)	MUSOLINO ALESSANDRO	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LIBRI CRISTIAN	(CORNO CALCIO 1929)

Espulso su segnalazione dell'AA1 per aver protestato avverso una decisione di quest'ultimo proferendo espressioni blasfeme.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GJONI LUIS	(CUSSIGNACCO CALCIO)	DUCA GIOELE	(DEPORTIVO JUNIOR)
BORTOLUSSI GIOVANNI	(UNION PASIANO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MORANDINI CRISTIANO	(CUSSIGNACCO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PEZZARINI ALBERTO	(BUJESE CALCIO)	PANECK CHRISTIAN	(FIUMICELLO 2004)
GOBBATO OMAR	(MARANESE)	CILIBERTI MANUEL	(SISTIANA SESLJAN)
ZACCHIGNA PIERO	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)	BAYIRE ABDUL WAHAB	(UNION PASIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BANCE ABDOUAZIME	(BUJESE CALCIO)	ROVERE FEDERICO	(BUJESE CALCIO)
PEDRINI MATTEO	(FIUMICELLO 2004)	REGENI STEFANO	(MARANESE)
MARCHESICH ALESSANDRO	(UNION MARTIGNACCO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

DRECOGNA ALESSIO	(ANCONA LUMIGNACCO)	LISTUZZI DANIELE	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)
TOSONE MICHAEL	(CUSSIGNACCO CALCIO)	MAESTRUTTI THOMAS	(DEPORTIVO JUNIOR)
QUKU FRANCESCO	(DEPORTIVO JUNIOR)	PARAVANO TOMMASO	(FIUMICELLO 2004)
CANTARUTTI PIETRO	(PRO CERVIGNANO RUDA)	PONTON RICCARDO	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)
MILLO NICOLO	(SANT ANDREA SAN VITO)	GOTTER HERVE MATTIA	(SISTIANA SESLJAN)
DEDUSHAJ TOMI	(TRICESIMO CALCIO)	ZOCH MICHELE	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)
ZULIAN ANDREA	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)	LAVIA FILIPPO	(UNION MARTIGNACCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CEKANI DANIEL	(ANCONA LUMIGNACCO)	IME AKAM BENJAMIN	(ANCONA LUMIGNACCO)
BAIUTTI DANIELE	(BUJESE CALCIO)	FABRIS STEFANO	(BUJESE CALCIO)
BRAIDA THOMAS	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)	CORRADO LUCA	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)
MEROI LORENZO	(CENTRO SEDIA CALCIO NAT)	BEVILACQUA MATIAS	(CORNO CALCIO 1929)
TESOLAT DANIELE	(CORVA)	DEL RICCIO ALEX	(DEPORTIVO JUNIOR)
MUSCARIELLO LEONARDO	(DEPORTIVO JUNIOR)	STOLFO FRANCESCO	(FIUME VENETO-BANNIA)
BUDAI DANIELE	(FIUMICELLO 2004)	DEGANO ALESSANDRO	(RIVE D ARCANO FLAIBANO)
MALANDRINO FABIO	(SANT ANDREA SAN VITO)	COSTANTINI UMBERTO	(TRICESIMO CALCIO)
LIZZI SIMONE	(UNION MARTIGNACCO)	MUSSUTTO LORENZO	(UNION MARTIGNACCO)

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

TREVISAN MORENO	(POGGIO)	GIORGI DAVIDE	(UNIONE FRIULI ISONTINA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STATUTO TEODOSIO (A.C. CORDENONESE 3S ASD)
Espulso per somma di ammonizioni.

PERISSINOTTO LUCA (AZZANESE 1921)
Espulso per somma di ammonizioni.

FUSCIELLO TOBIA (TORREANESE)
Espulso per somma di ammonizioni.

AMMONIZIONE (III INFR)

TERPIN CRISTIAN	(RONCHI CALCIO)	PERESSIN MAURIZIO	(UNIONE FRIULI ISONTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LIVON PETER	(RISANESE)	MARCHINA MARCO	(SAN DANIELE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIPPAN NICOLO	(DOMIO)	BACCI GIANLUCA	(POGGIO)
MATTIUZZI GIOVANNI	(SANGIORGINA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOSSI GIANMARCO	(BISIACA ROMANA)	BUTTAZZONI DAVIDE	(SAN DANIELE CALCIO)
PASCUTTI ALESSANDRO	(TARCENTINA)	GIORDANO RICCARDO	(TORRE)
MUZZATTI DAVIDE	(UNIONE S.M.T. CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONTAGNER MATTIA	(AZZANESE 1921)	ABBAGLIATO LORENZO	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)
VIT GIOVANNI BATTIS	(CALCIO MANIAGO VAJONT)	NGUETTE ABDOULAHD	(MANZANESE CALCIO)
MORSANUTTO DANIELE	(RISANESE)	MENICHINI DANIEL	(ROIANESE)
REBECCHI ALESSANDRO	(RONCHI CALCIO)	VENEZIANO MARCO	(RONCHI CALCIO)
LIGGIERI LUCA	(RORAI PORCIA)	TUMIOTTO SAMUELE	(TORRE)
BELLITTO MANUEL	(VIRTUS ROVEREDO)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

VALLERUGO MANUEL (UNIONE S.M.T. CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

EZ ZALZOULI ABDELWAHED (UNIONE S.M.T. CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BIGARAN ANDREA	(AZZANESE 1921)
MARINI NICOLA	(AZZURRA)
BANCE ABDOUL GAFOUROU	(CALCIO AVIANO)
VISINTINI NICHOLAS	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)
PRESTIFILIPPO FEDERICO	(DOMIO)
CANDUTTI FILIPPO	(LA FORTEZZA GRADISCA)
PUSSI SIMONE	(LA FORTEZZA GRADISCA)
TODERAS ALEX	(MANZANESE CALCIO)
MARIELLO COSIMO	(POGGIO)
DEGANO ALESSIO	(RISANESE)
CIACCHI ALESSANDRO	(ROIANESE)
BUTTOLO FRANCESCO	(SAN DANIELE CALCIO)
COLAUTTI ENRICO	(TARCENTINA)
MUZZOLINI MATTIA	(UNIONE FRIULI ISONTINA)
DA DALT ANDREA	(VIGONOVO)
MANNA ANDREA	(AZZURRA)
MOLINARI NICCOLO	(BISIACA ROMANA)
VILOTTI RICCARDO	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)
KUNIQI ALESSANDRO	(DOMIO)
MALARODA ALEX	(ISONZO)
COMPAORE ERIC BRICE	(LA FORTEZZA GRADISCA)
BELTRAME PATRIK	(MANZANESE CALCIO)
ESPOSITO GIOVANNI	(OPICINA)
TONANI CHRISTOPHER	(POGGIO)
SOULE FAHD	(RISANESE)
GERVASO FILIPPO	(S.P.A.L.CORDOVADO)
BANCE OUMAROU	(SPILIMBERGO)
TRAVANUT ALESSIO	(TORRE)
BALLIU MICHELE	(VALLENONCELLO)
CALDARELLI ALESSANDRO	(VIRTUS ROVEREDO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DEL SAVIO SEBASTIANO	(A.C. CORDENONESE 3S ASD)
GROTTO DAVIDE	(AZZANESE 1921)
TURUS NICOLA	(AZZURRA)
DOLIANA GIACOMO	(CALCIO AVIANO)
ROVEDO ALESSANDRO	(CALCIO AVIANO)
ABDULAI BEHRAM	(GEMONESE)
DURSO FEDERICO	(LA FORTEZZA GRADISCA)
SY ABDARAHMANE	(POGGIO)
STODUTO CARLO	(RONCHI CALCIO)
ZULIANI MATTEO	(S.P.A.L.CORDOVADO)
RIGHINI FABIO	(SAN DANIELE CALCIO)
IOGNA PRAT FILIPPO	(SAN GIOVANNI A.S.D.)
COMUZZI CLAUDIO	(SAVORGNANESE - FAEDIS)
DE CLARA MAVERICK	(TARCENTINA)
FABBRO STEFANO	(TORRE)
ZUCCO MICHELE	(TORREANESE)
ZAVAGNO SIMONE	(UNIONE S.M.T. CALCIO)
BELFERZA IMAD	(VIGONOVO)
BISCONTIN STEFANO	(VIGONOVO)
AZEEZ SHAHID	(AZZANESE 1921)
DARIO TOMMASO	(AZZURRA)
BRAVIN NICOLO	(BERTIOLO)
NDOMPETELO SAKA DONATO W	(CALCIO AVIANO)
MUSIC NOEL	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)
RONCHESE LUCA	(ISONZO)
OCRETTI JURI	(POGGIO)
SIMIC IVAN	(ROIANESE)
BELLONI GHERARDO	(S.P.A.L.CORDOVADO)
CHIAVUTTA THOMAS	(SAN DANIELE CALCIO)
FORZA GIACOMO	(SAN GIOVANNI A.S.D.)
DIAME MOUSTAPHA	(SANGIORGINA)
LEPORE FABIO	(TAGLIAMENTO)
DEPROPHETIS ANDREA	(TARCENTINA)
RIBOLDI DAL OSTO VITOR HUGO	(TORREANESE)
BOEMO NICOLAS	(UNION 91)
PERLIN MICHAEL	(VALLENONCELLO)
BIDINOST MATTIA	(VIGONOVO)
DE RIZ KEVIN	(VIRTUS ROVEREDO)

AMMONIZIONE (I INFR)

IACUZZI THOMAS	(BERTIOLO)
SAVIAN SAMUELE	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)
SOVRAN DENIS	(CALCIO MANIAGO VAJONT)
MATUTINOVIC MARKO	(DOMIO)
BAGHDADI HICHAM MOHAMED	(MANZANESE CALCIO)
ULLURI ALBIN	(RISANESE)
CASAGRANDE FERNANDO	(ROIANESE)
PAVLIDIS GIORGIO	(ROIANESE)
PEZZUTTI DANIEL	(RORAI PORCIA)
VENIER SIMONE	(SAN DANIELE CALCIO)
DEL NEGRO ANDREA	(SAVORGNANESE - FAEDIS)
TULL SAMO	(TORREANESE)
BONAN ELIA	(VIRTUS ROVEREDO)
MARANGONI CRISTIAN	(CALCIO COMUNALE BASILIANO)
LAZZARI NICOLAS	(CALCIO MANIAGO VAJONT)
COCOLO LUCA	(DOMIO)
MINEN NICOLAS	(DOMIO)
PUDDU LORENZO	(MANZANESE CALCIO)
METAJ KLEIN	(RIVOLTO)
CASI MATTEO	(ROIANESE)
FURLAN RICCARDO	(RONCHI CALCIO)
VALERIO LEONARDO	(S.P.A.L.CORDOVADO)
GRECO ROMEO	(SAN GIOVANNI A.S.D.)
ASQUINI LORENZO	(TAGLIAMENTO)
ZVAB DENIS	(UNIONE FRIULI ISONTINA)
REGGIO ANDREA	(VIRTUS ROVEREDO)

GARE COPPA ITALIA CALCIO A 5

GARE DEL 6/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CALCETTO CLARK UDINE

Per aver indicato in distinta di gara un numero di calciatori (7) inferiore al minimo (8) previsto da regolamento della Coppa Italia di Calcio a 5, pubblicato sul CU n. 23 dd 17/09/2026 (terza infrazione).

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 1/12/2026

ZOCCOLAN PAOLO (PASIANO C5)

Espulso per aver protestato nei confronti di una decisione arbitrale proferendo un'espressione irriguardosa.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ZOCCOLAN PAOLO (PASIANO C5)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARSON MICHELE (PASIANO C5)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE C11

GARE DEL 7/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/11/2026 FIUME VENETO-BANNIA - SANGIORGINA

IL G.S.T.

- letti gli atti di gara e i relativi allegati;
- preso atto che il direttore di gara segnalava a referto un errore tecnico avvenuto al 50º minuto del secondo tempo (45+5'), quando mancavano circa 20 secondi al termine della gara, consistente nella mancata espulsione per somma di ammonizioni del calciatore sig. Jacopo ZIENNA, n. 3 della Sangiorgina, già ammonito nel corso del primo tempo di gioco;
- accertato altresì che il direttore di gara, nell'annotare le sanzioni, riportava sul proprio taccuino per errore il n. 4 anziché il n. 3, fidandosi in buona fede di quanto indicatogli dal capitano della società SANGIORGINA, sicchè la seconda ammonizione e la conseguente espulsione non venivano comunicate e il calciatore sig. ZIENNA restava in campo per i restanti secondi;
- rilevato che la presenza sul terreno di gioco del calciatore sig. ZIENNA, e comunque in generale di undici calciatori nella società SANGIORGINA non incideva in alcun modo sullo svolgimento della gara, come attestato anche dallo stesso arbitro;

- ritenuto che l'errore, per le sue caratteristiche e per il momento in cui si è verificato, non ha influito sul regolare svolgimento della gara in epigrafe e sul risultato della stessa;

P.Q.M.

- omologa il risultato conseguito sul campo, ossia FIUME VENETO-BANNIA - SANGIORGINA 0-5;
- squalifica per 1 giornata effettiva di gara il sig. JACOPO ZIENNA, n.3 della società SANGIORGINA, per somma di ammonizioni;
- non adotta provvedimenti nei confronti del calciatore n. 4 della SANGIORGINA, mai ammonito, essendo l'annotazione frutto di errore materiale del direttore di gara.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MERLO MARCO	(FIUME VENETO-BANNIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PEVERE MATTEO	(SANGIORGINA)

GARE UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GARE DEL 7/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

GNAN GIANLUCA	(COMUNALE FONTANAFREDDA)	GENTILE JAMES LUCA	(PRO FAGAGNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DELLAPIETRA MATTIA	(ZARJA A.S.D.)

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 27/11/2026

POLO MAURO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

Espulso per aver proferito una singola espressione ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIORGI JONATHAN	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAPAIS ALESSANDRO	(SANVITESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POLO LUCAS	(TOLMEZZO CARNIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FACCHINETTI MASSIMILIANO	(CJARLINS MUZANE)	DE MARCHI GIACOMO	(MANZANESE CALCIO)
TUAN TOMMASO	(MANZANESE CALCIO)	DESSONI FRANCESCO	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LONGO LUKAS	(CJARLINS MUZANE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MITROVIC KRISTIAN	(DONATELLO CALCIO A.S.D.)	PIPPO RUBEN	(S.P.A.L.CORDOVADO)
DRAGO NICHOLAS LUIS	(SAN LUIGI CALCIO)	FABBRO ALESSANDRO	(SANVITESE)
ERRATH TOMMASO	(TOLMEZZO CARNIA)	BRAMBILLA NOAH	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DEL FRATE MATTIA	(CJARLINS MUZANE)	ZUIANI NICHOLAS	(DONATELLO CALCIO A.S.D.)
BUFFON FRANCESCO	(MANZANESE CALCIO)	GALVANI SEBASTIANO	(MANZANESE CALCIO)
BERTOLUTTI SIMONE	(SANVITESE)	MALFA GABRIELE	(TOLMEZZO CARNIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAL FARRA TOMMASO	(ANCONA LUMIGNACCO)	DI LENARDO STEFANO	(MANZANESE CALCIO)
BELLITTO CHRISTIAN	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	FANTUZZO GIANLUCA	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)
COCEANI PIETRO ALESSAND	(PRO GORIZIA)	MAURO ARIEL CRISTIAN	(S.P.A.L.CORDOVADO)
GREMESE MATTIA	(SANVITESE)	ZUCCHETTO MATTEO	(SANVITESE)
ANTONIPIERI NICOLO	(TOLMEZZO CARNIA)	ENGLARO FRANCESCO	(TOLMEZZO CARNIA)
STEFANATO GABRIEL	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)	TROMBIN MATTEO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

GARE UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GURI RONI	(DONATELLO CALCIO A.S.D.)	COLLAUZZO PIETRO	(S.P.A.L.CORDOVADO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DEL BEN DAVID	(SACILESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FURLANIS LEONARDO	(ISONTINO CALCIO)	BIANCHIN GIACOMO	(PRO FAGAGNA)
NIGRO LUIGI	(REANESE)	RONCHI NICOLO	(S.P.A.L.CORDOVADO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PICCOLI GIULIO	(CHIONS)	VADORI DANILO	(OPICINA)
DANIELIS EDOARDO	(PRO FAGAGNA)	ZANOR LUCA	(REANESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PIERI DAVIDE	(ISONTINO CALCIO)	CASTRIOTTA MICHELE	(MAGNANO IN RIVIERA)
MEZIANI AKRAM	(PRO FAGAGNA)	TONEGUZZO SAMUEL L	(SANVITESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUFFON LUCA	(CJARLINS MUZANE)	BERTOGNA PIERO	(FIUMICELLO 2004)
FERESIN MATTIA	(FIUMICELLO 2004)	FORNASARIS RICCARDO	(FIUMICELLO 2004)
CROZZOLI NOAH	(OPICINA)	SAKA KLEVIS	(RORAI PORCIA)
VETTOREL DANIELE	(RORAI PORCIA)	SMEREA MARCO GABRIELE	(S.P.A.L.CORDOVADO)
GIRALDI NICOLO	(SAN LUIGI CALCIO)	PAOLI NICOLO	(SAN LUIGI CALCIO)
PRISCO NICOLO	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)	GIORGIUTTI THOMAS	(UDINE UNITED RIZZI CORMOR)

GARE UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

GARE DEL 8/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MESSINEO EDOARDO	(OPICINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LANZILLI GIOVANNI	(CUSSIGNACCO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCON SIMONE	(CALCIO MANIAGO VAJONT)	CURET CESARE	(OPICINA)
TETA ALGEN	(SANVITESE)		

AMMONIZIONE (III INFR)

LAGANIS FILIPPO	(SAN LUIGI CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LOMBARDO FRANCESCO	(ANCONA LUMIGNACCO)	PENTERICCI TOMMASO	(ANCONA LUMIGNACCO)
MARZO MICHELE	(CALCIO SACILE 2026)	BANDOLIN GABRIELE	(CJARLINS MUZANE)
BERNARDI GABRIEL	(CJARLINS MUZANE)	MARTINELLO FRANCESCO	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
NARDULLI MATTEO	(NUOVO PORDENONE 2024 FC)	GUADAGNI NICOLO	(PRO FAGAGNA)
GUADAGNI TOMMASO	(PRO FAGAGNA)	MASCHIO ALESSANDRO	(SANT ANDREA SAN VITO)
MUSOLA GIOVANNI	(SANVITESE)		

AMMONIZIONE (I INFR)

TOFFOLI PAOLO	(CALCIO MANIAGO VAJONT)	ROSSATO GABRIEL JULIAN	(COMUNALE FONTANAFREDDA)
CERMA ELIA	(DONATELLO CALCIO A.S.D.)	AGOSTO GIOVANNI	(PRO FAGAGNA)
DELLA VEDOVA DIEGO	(PRO FAGAGNA)	PARLOTTI ROK	(SAN LUIGI CALCIO)
CAMPAGNA MASSIMILIANO	(SANT ANDREA SAN VITO)	ALT TOMMASO	(UDINE UNITED RIZZI CORMOR)
MOCCHIUTTI ALESSANDRO	(UDINE UNITED RIZZI CORMOR)	ZORZI LUDOVICO	(UDINE UNITED RIZZI CORMOR)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Mariela Carolina Ceballos, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.10.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-03/2026-2027: RECLAMO della Società ASD BUJESE CALCIO avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 31 del 08.10.2026 (gara Bujese Calcio – Rive d'Arcano Flaibano, Campionato Promozione del 03.10.2026), in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore CORTIULA Giuseppe per cinque gare effettive.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 del 08.10.2026 del Comitato Regionale, il Giudice Sportivo Territoriale (GST) ha irrogato la sanzione della squalifica per 5 (cinque) gare effettive a carico del sig. Giuseppe CORTIULA, tecnico tesserato per l'A.S.D. BUJESE CALCIO (Campionato Promozione, gara Bujese Calcio – Rive d'Arcano Flaibano), in quanto "*espulso per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento, abbandonava il terreno di gioco proferendo espressioni blasfeme e, posizionatosi fuori dal recinto di gioco dietro la propria panchina, continuava a protestare con veemenza avverso le decisioni arbitrali per tutta la restante durata della gara*".
Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 09.10.2026 con richiesta di accesso ai documenti di gara (ottenuti in data 12.10.2026), l'A.S.D. BUJESE CALCIO ha ritualmente proposto reclamo in data 15.10.2026, rilevando in sintesi che: *(i)* a seguito del provvedimento espulsivo per doppia ammonizione (causa proteste) il sig. CORTIULA ha effettivamente manifestato il proprio dissenso verso alcune decisioni del direttore di gara, ma entro i limiti del rispetto dovuto a quest'ultimo e senza utilizzare espressioni ingiuriose e/o irriguardose; *(ii)* le parole pronunciate dal sig. CORTIULA in lingua friulana non erano assolutamente di natura offensiva, ma soltanto improntate a sollecitare una veloce ripresa del gioco; *(iii)* le espressioni blasfeme segnalate dall'arbitro nel referto, non erano rivolte né al direttore di gara, né ad alcun tesserato, trattandosi solo di "colorite" espressioni di nervosismo e di frustrazione dovuta al risultato di svantaggio. La reclamante ha quindi chiesto una rivalutazione complessiva dell'accaduto – rilevando di nutrire dubbi solamente sull'entità della sanzione irrogata (richiamato, per un tanto, il dettato dell'art. 36, co. 1, lett. a, CGS) – e, conseguentemente, di volersi ridurre la squalifica inflitta al tecnico, riconducendola al presofferto ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia. Al reclamo è stata allegata documentazione video quale elemento asseritamente utile alla ricostruzione dei fatti.
Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 27.10.2026, senza la partecipazione della parte reclamante (non essendovi stata istanza di audizione), comunque assegnando alla stessa il termine di 4 giorni prima della data fissata per l'udienza per il deposito di ulteriori memorie o documenti. La reclamante nulla ha depositato.
La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, nei limiti di seguito indicati.
E' da rilevarsi, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte del reclamante o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi che ne evidenzino l'intrinseca contraddittorietà, non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del referto dell'ufficiale di gara.
Nel caso di specie, in sede di supplemento di referto si riporta che il sig. Giuseppe CORTIULA ha mantenuto per tutta la durata della gara un atteggiamento reiteratamente protestatario non solo nei confronti della terna arbitrale, ma anche della squadra avversaria, con modalità ritenute irrispettose; a seguito della seconda ammonizione per proteste e della conseguente espulsione, lo stesso si è allontanato pronunciando ripetutamente una espressione blasfema e, una volta uscito dal recinto di gioco, posizionatosi alle spalle della propria panchina, ha continuato ad urlare espressioni di protesta e frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara. Egli avrebbe altresì pronunciato altre espressioni in lingua friulana, che in sede di referto non sono state tuttavia indicate (perché non percepite con sufficiente certezza dal direttore di gara) e delle quali, pertanto, non è dato tener conto.
In relazione ad un tanto, si osserva che la condotta protestataria del tecnico è stata sanzionata – sul campo – con l'espulsione. Si rileva, inoltre, che la disposizione di cui all'art. 37 CGS prevede che in caso di utilizzo di espressione blasfema in occasione o durante la gara è inflitta la sanzione minima di una giornata di squalifica. Le espressioni

ingiuriose e/o irriguardose indirizzate al direttore di gara sono poi sanzionate, come correttamente rilevato dalla reclamante, dall'art. 36, co. 1, lett. a), CGS, il quale, tuttavia, prevede ora la sanzione minima di quattro giornate (e non già di due giornate, come era vero prima della modifica del CGS ad opera del C.U. n. 165/A del 19.04.2023; il nuovo testo della disposizione è consultabile al sito www.figc.it) nel caso in cui non vi sia contatto fisico con il direttore di gara. Ne deriva che il cumulo materiale delle sanzioni previste dalle disposizioni violate renderebbe di per sé congrua la sanzione irrogata dal GST al sig. Giuseppe Cortiula (espulsione per doppia ammonizione; utilizzo di espressione blasfema; condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara). Senonché, la Corte Sportiva d'Appello, avuto riguardo al fatto che l'espressione blasfema è stata pronunciata nell'immediatezza del provvedimento espulsivo per proteste ed al fatto che una siffatta condotta costituisce (purtroppo) un malcostume assai diffuso, intende ravvisare, per tali due violazioni, una continuità dell'azione, da reputarsi indubbiamente sanzionabile, ma in forma unitaria e cumulativa con una giornata di squalifica. A ciò, tuttavia, devesi aggiungere la condotta irriguardosa tenuta dal sig. Giuseppe CORTIULA nei confronti del direttore di gara anche una volta uscito dal recinto di gioco. Al riguardo, posto che, in sede di supplemento, è stato riportato in modo generico l'utilizzo di espressioni "di protesta" e che una sola di tali espressioni assume un contorno definito (e certamente irriguardoso), la Corte Sportiva d'Appello, in considerazione del principio di proporzionalità della sanzione, ritiene congrua, per detto episodio, una squalifica per tre gare effettive. Per un tanto, la condotta del sig. Giuseppe CORTIULA – complessivamente considerata – si reputa sanzionabile con la squalifica per quattro gare effettive (una gara per l'espulsione per proteste e l'uso di espressione blasfema e tre gare per la condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara).
Quanto al video prodotto dalla reclamante (ripresa "veo-cam" a camera fissa, con visione frontale del terreno di gioco), si rileva che gli organi di giustizia sportiva hanno la possibilità di utilizzare le prove video in ambito dilettantistico, ma nelle sole ipotesi previste dall'ordinamento federale (art. 58, co. 1, CGS); ipotesi che hanno riguardo, sostanzialmente, ai casi di c.d. scambio di persona (*i.e.*: sanzione disciplinare irrogata, sulla base dei documenti ufficiali, a persona diversa dal soggetto che effettivamente l'ha commessa), ai fatti di condotta violenta o all'uso di espressione blasfema, ove i filmati comunque forniscano piena garanzia tecnica e documentale. Nel caso di specie, l'espressione blasfema è stata riportata a referto dal direttore di gara e la stessa risulta certamente attribuibile – anche per difetto di contestazione – al sig. CORTIULA, tanto che la prova video rimane, sul punto, del tutto superflua, non essendo essa altrimenti utilizzabile, per difetto di presupposto normativo, al fine di effettuare ulteriori verifiche in ordine alle altre contestate condotte.
In ragione di quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello reputa senz'altro sanzionabile la condotta del tecnico Giuseppe CORTIULA, reputando tuttavia equo rimodulare in diminuzione la sanzione irrogata dal GST e contenendola nella squalifica per 4 (quattro) gare effettive.
All'esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la sanzione in 4 (quattro) giornate di squalifica.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

==========

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente
avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 05.11.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti, la seguente decisione:

CS-08/2026-2027: RECLAMO della Società ASD SAN LUIGI CALCIO (Campionato Under 17 Allievi Regionali, gara ZARJA ASD – ASD SAN LUIGI CALCIO del 18.10.2026) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul C.U. n. 37 del 22.10.2026, in relazione alla squalifica inflitta fino al 09.03.2027 all'allenatore sig. Alen Nadal

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 37 del 22.10.2026, il G.S.T., in relazione alla gara ZARJA ASD – ASD SAN LUIGI CALCIO, Campionato Under 17 Allievi Regionali, disputata in data 18.10.2026, infliggeva all'allenatore del San

Luigi Calcio, sig. Alen Nadal, la squalifica fino al 09.03.2027, in ragione della condotta tenuta nei confronti del direttore di gara.

In particolare, dagli atti ufficiali risulta che,

- *dopo l'assegnazione di un calcio di punizione in favore dello Zarja e l'ammonizione di un calciatore del San Luigi, l'allenatore Nadal entrava sul terreno di gioco senza autorizzazione, protestando in modo veemente e aggressivo, e poneva in essere un contatto fisico all'altezza del petto dell'arbitro, costringendolo ad arretrare per evitare di cadere.*
- *A seguito dell'espulsione, il sig. Nadal non abbandonava immediatamente il terreno di gioco e doveva essere invitato più volte dall'arbitro ad allontanarsi per consentire la ripresa della gara; una volta uscito, proseguiva nelle proteste rivolgendosi al direttore di gara in lingua slovena.*

Avverso il suddetto provvedimento, l'ASD SAN LUIGI CALCIO depositava regolare reclamo, successivamente integrato con l'allegazione di due file video, chiedendo in via principale la riforma della decisione impugnata e, in subordine, la riduzione della sanzione, con rivalutazione della dinamica del contatto fisico, del contesto dell'episodio e della documentazione video prodotta che si assume riferita all'azione che ha dato origine al provvedimento disciplinare.

All'ora fissata per la convocazione nessuno è presente, non essendo stata avanzata richiesta di audizione.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Con il primo motivo la reclamante non nega l'esistenza di un contatto fisico tra l'allenatore e il direttore di gara, ma ne contesta le concrete modalità, sostenendo che le immagini video prodotte rappresenterebbero l'episodio in termini diversi da quelli risultanti dal referto. La società richiama inoltre il contesto di concitazione dell'episodio e deduce che l'intervento dell'allenatore sarebbe stato determinato dall'intento di richiamare l'attenzione sulla necessità di prestare soccorso a un calciatore.

Tale ricostruzione non è idonea a superare, ai fini della decisione, gli elementi essenziali risultanti dagli atti ufficiali. Il rapporto dell'ufficiale di gara, ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara. Nel caso in esame, il referto descrive in modo puntuale l'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco, la protesta aggressiva, il contatto fisico all'altezza del petto e il successivo mancato immediato allontanamento. La Corte assume quindi come accertata la condotta di contatto fisico con il direttore di gara, senza attribuire rilievo autonomo alla diversa descrizione della modalità esecutiva prospettata dalla reclamante.

La circostanza che la gara sia poi proseguita regolarmente e che non siano state riferite conseguenze lesive non elide la rilevanza disciplinare della condotta accertata. Il contatto fisico con l'ufficiale di gara, inserito nella sequenza descritta dal referto, costituisce un comportamento autonomamente rilevante e non può essere degradato a mera protesta per il solo fatto che non abbia provocato una caduta o lesioni.

Quanto alla documentazione video, la società sostiene che le immagini rappresentino il contatto in una modalità diversa da quella descritta negli atti ufficiali. La Corte deve distinguere il fatto storico del contatto, percepito e refertato dall'arbitro, dalla sua specifica modalità esecutiva. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, CGS, i mezzi audiovisivi possono essere utilizzati nei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva soltanto nei casi previsti dall'ordinamento federale. L'art. 61, comma 1, CGS attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati. Le deroghe previste dalla medesima disposizione hanno oggetto tassativo: il comma 2 riguarda lo scambio di persona; i commi 3, 4 e 5 disciplinano specifiche ipotesi di prova audiovisiva; il comma 6 estende tale disciplina alle gare della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o all'uso di espressioni blasfeme. Nel caso concreto non è controversa l'identità del soggetto sanzionato e non viene dedotto un fatto rimasto non visto dall'arbitro. La condotta oggetto della decisione impugnata è stata ricondotta all'art. 36, comma 1, lett. b), CGS, quale condotta gravemente irriguardosa concretatasi in un contatto fisico, e non alla distinta fattispecie di condotta violenta disciplinata dall'art. 35 CGS. La reclamante chiede pertanto di utilizzare il video per rivalutare la modalità di un contatto già percepito, descritto e sanzionato dall'ufficiale di gara. Tale richiesta non rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art. 61 CGS.

La produzione materiale delle riprese non amplia le ipotesi di utilizzabilità previste dal CGS. L'art. 58, comma 2, CGS disciplina le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell'evento e consente la loro acquisizione soltanto quando ricorra comunque un caso di utilizzazione previsto dall'ordinamento federale; non introduce una facoltà generale di revisione audiovisiva degli episodi percepiti dagli ufficiali di gara. Ne consegue che la Corte non può acquisire e utilizzare il filmato per sostituire alla ricostruzione risultante dal referto una diversa ricostruzione della modalità del

contatto. Tale conclusione non implica alcuna valutazione sulla falsità o sulla genuinità delle immagini, ma discende esclusivamente dai limiti normativi del mezzo di prova e dalla sua finalità nel presente reclamo.

Il criterio è direttamente coerente con le decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale FVG CS-06/2025-2026, Matteo Dionisi, del 15.10.2025, e CS-09/2025-2026, ASD Fiumicello 2004, del 06.11.2025, pubblicata sul C.U. n. 41 del 13.11.2025. In entrambe le decisioni la Corte ha escluso che il filmato potesse essere utilizzato per ottenere una diversa valutazione di un episodio già percepito e sanzionato dall'arbitro. La decisione Dionisi riguarda la produzione di immagini diretta a ridimensionare un episodio già visto dal direttore di gara; la decisione Fiumicello 2004 conferma che l'eventuale riduzione della sanzione deve trovare fondamento negli atti ufficiali e nelle circostanze giuridicamente rilevanti del caso, non nella riapertura audiovisiva della dinamica dell'episodio. Tali precedenti sono pertinenti perché la reclamante chiede una diversa valutazione della modalità di un contatto già rilevato e refertato.

La condotta accertata integra la fattispecie prevista dall'art. 36, comma 1, lett. b), CGS, che contempla, a carico dei tecnici, la squalifica per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. L'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco, le proteste veementi e aggressive, il contatto fisico al petto, la necessità di reiterare l'invito ad allontanarsi e la prosecuzione delle proteste dopo l'uscita compongono una condotta complessiva di particolare gravità.

Le circostanze dedotte dalla società reclamante, pur potendo descrivere il contesto nel quale l'episodio si è verificato, non valgono a giustificare il contatto fisico con l'arbitro. La stessa reclamante riconosce, del resto, che l'ingresso sul terreno di gioco, le proteste e il contatto non erano giustificati, limitandosi a chiedere che ne fosse ridimensionata la portata.

La squalifica a tempo determinato fino al 09.03.2027 risulta coerente con la gravità della condotta complessivamente accertata e con la necessità di tutelare l'autorità e l'incolumità degli ufficiali di gara. Non emergono dagli atti elementi idonei a fondare una riduzione della sanzione, anche alla luce del fatto che trattasi di incontro del settore giovanile (Under 17 Allievi Regionali), contesto nel quale il comportamento dell'allenatore – indubbia figura di riferimento per i giovani calciatori – a maggior ragione deve essere impeccabile ed improntato al massimo rispetto per la categoria arbitrale.

Il reclamo deve pertanto essere rigettato, con conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal GST.

Dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

==========

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A., sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 05.11.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti, la seguente decisione:

CS-09/2026-2027: RECLAMO del calciatore sig. Oscar VIT avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul C.U. n. 41 del 29.10.2026 (gara UNION PASIANO – DEPORTIVO JUNIOR, Campionato Promozione 25.10.2026), in relazione alla squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore reclamante.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 41 del 29.10.2026 del Comitato Regionale FVG, il Giudice Sportivo Territoriale (GST) ha irrogato la squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del sig. Oscar VIT, calciatore tesserato per l'A.S.D. Deportivo Junior (Campionato di Promozione, gara A.S.D. Union Pasiano – A.S.D. Deportivo Junior del 25.10.2026), perché "*espulso per aver protestato avverso una decisione del direttore di gara proferendo, a più riprese, espressioni offensive all'indirizzo di quest'ultimo. Alla notifica del provvedimento, abbandonava il terreno di gioco reiterando le proteste*".

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 31.10.2026 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 02.11.2026), il sig. Oscar VIT ha ritualmente proposto reclamo in data 03.11.2026, rilevando, dal punto di vista fattuale: *(i)* di aver pronunciato – effettivamente – una espressione irriguardosa nei confronti del direttore di gara (seppure una soltanto e dai contenuti diversi rispetto a quelli riportati a referto) nella concitata immediatezza di una rete subita a seguito di un violento contrasto di gioco che ha coinvolto un proprio compagno di squadra (segnatamente: il portiere) ed un calciatore avversario; *(ii)* di avere abbandonato il terreno di gioco alla notifica del provvedimento espulsivo, senza rivolgere "ulteriori espressioni offensive" al direttore di gara nel corso dell'allontanamento. A comprova di un tanto, il reclamante ha prodotto 5 dichiarazioni scritte provenienti – una – dal reclamante stesso e – le altre – da tre tesserati dell'A.S.D. Deportivo Junior e da un tesserato dell'A.S.D. Union Pasiano. Ciò posto, il reclamante, pur riconoscendo l'efficacia probatoria privilegiata del referto arbitrale, ha chiesto un rigoroso vaglio degli elementi fattuali da esso desumibili, instando per una più consona qualificazione giuridica della condotta (anche alla luce delle precisazioni fornite) e, correlativamente, per l'irrogazione di una sanzione graduata al relativo disvalore disciplinare, con eventuale applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, co. 2, CGS. In ragione di un tanto, il reclamante, pur ritenendo meritevole di sanzione la propria condotta, ha chiesto di volersi rideterminare detta sanzione nella misura di una sola giornata effettiva di squalifica o, in subordine, l'applicazione di un trattamento sanzionatorio in misura equa e proporzionata all'effettivo disvalore disciplinare del fatto. In sede di reclamo è stata avanzata richiesta di discussione orale, con rinuncia ai termini per il deposito di memorie e documenti.
Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, preso atto della richiesta del reclamante di essere sentito in sede di discussione orale e della rinuncia ai termini di cui all'art. 77, co. 2, CGS, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 05.11.2026. All'ora fissata per l'udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello, sono comparsi l'avv. Serena Imbriani, difensore del reclamante, e quest'ultimo personalmente, entrambi in collegamento da remoto. Il sig. Oscar VIT, prendendo la parola, ha dichiarato di aver rivolto al direttore di gara la frase "sei inadeguato" (e non già quelle riportate a referto) in un contesto di tensione e di essersi allontanato dal terreno di gioco senza reiterare le proteste, chiedendo solamente al direttore di gara di sincerarsi delle condizioni fisiche del portiere compagno di squadra, coinvolto in un duro contrasto. In ogni caso il calciatore si è dichiarato pentito di aver proferito quella frase. L'avv. Imbriani, intervenuta nella discussione, si è sostanzialmente richiamata ai contenuti del reclamo evidenziando: di non contestare il contenuto probatorio del referto; di non chiedere che, rispetto allo stesso, debba essere data prevalenza alla dichiarazione del calciatore; di volersi valutare – comparativamente – il referto e la deliberazione del GST, il quale pare aver considerato gli elementi fattuali in maniera difforme rispetto a quanto riportato dal direttore di gara; di volersi valutare adeguatamente il senso della richiesta dell'intervento di soccorso del portiere. A fronte di un tanto, l'avv. Serena Imbriani ha infine richiesto di volersi valutare in modo adeguato il fatto ai fini sanzionatori, richiamandosi alle conclusioni del reclamo.
La Corte Sportiva d'Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo per quanto di seguito.
Ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte del reclamante o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi e/o che evidenzino la intrinseca contraddittorietà delle circostanze riportate in sede di referto, non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova a quest'ultimo riconosciuta dall'ordinamento sportivo. Di un tanto, per altro, si è dichiarato pienamente consapevole anche lo stesso reclamante.
La ricostruzione fattuale, così come desumibile dalle circostanze riportate dal direttore di gara in sede di referto, pare del tutto chiara, rendendosi conseguentemente superflua ogni valutazione in ordine alle "dichiarazioni" depositate dal reclamante. Al riguardo, ci si limita ad osservare che alla parte reclamante non è preclusa, in genere, la possibilità di raccogliere dichiarazioni da persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della decisione, anche prima e fuori dell'udienza dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello; è vero, tuttavia, che ciò deve avvenire nel rispetto degli opportuni presidi di garanzia (ad esempio: nelle forme previste dagli artt. 391-bis e ss c.p.p.), pena la declaratoria di inammissibilità. La chiarezza delle circostanze riportate a referto rende, altresì, ininfluente ai fini del decidere l'eventuale ammissione di una prova per testi (da individuarsi, in ipotesi, nelle persone dei dichiaranti), posto che, nel caso di specie, non vi sono dei "vuoti" fattuali che possano o debbano essere colmati in via istruttoria.
Ciò posto, si osserva che il direttore di gara ha riportato a referto che il calciatore Oscar VIT, dopo la segnatura di una rete da parte della formazione avversaria, gli si è avvicinato con "sguardo minaccioso" per contestare un fallo non fischiato (in occasione del sopra richiamato scontro di gioco) ripetendo più volte le espressioni "sei un incapace, sei indecente"; alla notifica del provvedimento espulsivo, mentre abbandonava il terreno di gioco, il calciatore ha chiesto insistentemente al direttore di gara di voler verificare le condizioni del compagno di squadra (il portiere) coinvolto nello scontro di gioco predetto.
I contenuti del referto, agli effetti, si pongono in parziale contrasto con le assunzioni poste a fondamento della sanzione irrogata dal GST. Ed invero, la piana lettura delle circostanze riportate dal direttore di gara non consente di affermare che il calciatore VIT, alla notifica del provvedimento, mentre abbandonava il terreno di gioco, abbia

reiterato le proteste. Ciò che emerge dal referto è solamente la richiesta, rivolta al direttore di gara, di volersi sincerare delle condizioni fisiche di un compagno di squadra rimasto coinvolto in un grave scontro di gioco. Tale richiesta, quand'anche reiterata, non può assumere – sulla base delle evidenze disponibili – la connotazione di una protesta. Il tutto pare riconducibile, piuttosto, ad un comprensibile interesse del calciatore VIT (capitano della squadra e, in quanto tale, unico soggetto legittimato ad interloquire con il direttore di gara) a far valutare il bisogno di soccorso e/o di assistenza del compagno di squadra.
Esclusa la rilevanza ai fini sanzionatori dello *sguardo* (asseritamente) minaccioso rivolto dal calciatore VIT al direttore di gara (ciò traducendosi in una mera percezione soggettiva, esterna al perimetro dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 61, co. 1, CGS), è da intendersi, ad ogni modo, che le frasi pronunciate dal calciatore VIT al direttore di gara ("sei un incapace, sei indecente") siano senz'altro sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 36, co. 1, lett. a), CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), non potendosi dare, nel caso, alcuna riqualificazione giuridica della condotta. Ed invero, le espressioni utilizzate trascendono il limite della "mera manifestazione di dissenso" traducendosi, piuttosto, in epiteti oggettivamente connotati da una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso il direttore di gara, da sanzionarsi – nel minimo – con 4 (quattro) giornate di squalifica, ai sensi della norma dianzi indicata.
Per quanto previsto dall'art. 13, co. 2, CGS, gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, circostanze anche diverse da quelle codificate, che si ritengano comunque idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (c.d. attenuanti generiche). Nel caso di specie, la Corte Sportiva d'Appello intende valorizzare, in primo luogo, la particolare situazione creatasi nel momento in cui si è verificata la condotta passibile di sanzione. Per quanto emerge dai documenti ufficiali di gara, risulta corrispondere al vero che il calciatore VIT ha pronunciato le espressioni di cui trattasi ad immediato ridosso di un grave scontro di gioco che ha coinvolto un proprio compagno di squadra (il portiere) ed un calciatore della formazione avversaria. Ed invero, risulta da referto che un tanto sia avvenuto all'ultimo minuto del primo tempo regolamentare e che, all'esito di tale scontro di gioco, il portiere dell'A.S.D. Deportivo Junior sia stato sostituito dal portiere di riserva, mentre il calciatore della formazione avversaria veniva soccorso dall'ambulanza presente sul terreno di gioco (tanto che il secondo tempo regolamentare è iniziato in ritardo, dopo 23' di intervallo). Pare, in qualche misura, giustificabile quindi l'apprensione del calciatore VIT, capitano della squadra, per le condizioni di salute del proprio compagno, nonché lo stato di obiettiva tensione, causato da fattori esogeni, che ha inciso, all'evidenza, sulla condotta tenuta dal calciatore. Non si ritiene che, nel caso, possa operare l'aggravante prevista, per il capitano della squadra, dall'art. 73, co. 4, NOIF, posto che il calciatore VIT non ha commesso infrazioni nell'adempimento del proprio compito di coadiuvare il direttore di gara (al fine del regolare svolgimento della stessa e/o al fine di reprimere le intemperanze dei propri compagni), essendo piuttosto rimasto coinvolto nel clima di comprensibile tensione derivato dal verificarsi di un grave infortunio.
Non risulta, inoltre, che lo stesso – contrariamente a quanto riportato, in sede di motivazione del provvedimento sanzionatorio da parte del GST – abbia in qualche modo reiterato le proteste dopo la comminazione dell'espulsione, risultando, invece, che egli si sia allontanato dal terreno di gioco spontaneamente, sol chiedendo al direttore di gara di voler prendere contezza delle condizioni dei calciatori infortunati. La Corte Sportiva d'Appello, inoltre, ritiene di dover valorizzare anche la condotta tenuta dal calciatore nel corso dell'udienza, il quale si è dichiarato pentito della frase che ha ammesso di aver pronunciato (seppur attribuendo alla stessa un diverso contenuto rispetto a quello refertato), nonché l'assenza di precedenti disciplinarmente rilevanti nel corso della stagione sportiva. Tali complessive circostanze, del tutto peculiari, vengono valutate in senso attenuante solamente perché risultanti da elementi oggettivi.
In ragione di quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello reputa senz'altro sanzionabile la condotta del calciatore Oscar VIT, reputando tuttavia equo rimodulare in diminuzione la sanzione irrogata dal GST e contenendola nella squalifica per 2 (due) gare effettive.
All'esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la sanzione in 2 (due) giornate effettive di squalifica.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 11.11.2026.

Il Segretario
(Silvia Romanin)

Il Presidente
(Ermes Canciani)